



## BOZZA DELL' ATTO NORMATIVO DIOCESANO

*dell' Azione Cattolica di SASSARI*

*sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Diocesana del 27 febbraio 2005  
emendato il giorno 11 maggio 2006*

### PREMESSA

Lo **Statuto** approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Azione Cattolica Italiana, riunita a Roma dal 12 al 14 settembre 2003, e dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, costituisce la fonte ispiratrice, insieme alle sollecitazioni dei Vescovi, dell'Azione Cattolica turritana e del suo **Atto Normativo** che ne determina la vita e l'organizzazione nella Chiesa locale.

Lo spirito del Concilio Vaticano II caratterizza il documento nazionale, nella *Premessa* e nelle *norme fondamentali* che lo costituiscono. Questo stesso spirito qualifica l'itinerario ideale che l'Associazione diocesana intende percorrere in ascolto filiale del proprio Vescovo, per rispondere alla sua vocazione e identità che mostrano nella **missione** il servizio che è chiamata a dare "collaborando con la gerarchia".

Con il presente Atto Normativo si intende recepire integralmente la premessa dello Statuto Nazionale.

Il legame con il Vescovo diocesano si manifesta anche con la presenza degli Assistenti che vivono una particolare vicinanza all'esperienza dei laici cristiani, accompagnandone l'azione e condividendone la finalità nell'esercizio di vocazioni distinte.

Attraverso l'Atto Normativo diocesano l'Azione Cattolica vuole rispondere alle necessità associative ed ecclesiali della Chiesa locale, mettendosi al suo servizio condividendone le scelte pastorali e offrendo "con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana" (Statuto Nazionale art. 11,4), indirizzando verso l'evangelizzazione e la nuova evangelizzazione le risorse umane e materiali disponibili.

La testimonianza cristiana quotidiana, il dialogo interpersonale, la sollecitudine verso i più bisognosi e sofferenti nello spirito e nel corpo, sono i mezzi e gli stili con i quali l'Azione Cattolica turritana favorisce l'incontro degli uomini e delle donne del nostro tempo con il Vangelo. L'attenzione all'uomo e alla sua domanda di senso impone lo sguardo verso i contenuti culturali dei grandi temi che agitano la società contemporanea nelle sue diverse sfaccettature (*cf. il Progetto culturale della Chiesa Cattolica*) e fa così sentire la voce di un laicato cattolico attento e responsabile, che risponde alla sua vocazione battesimale negli ambienti di vita in cui si svolge la sua azione e il suo apostolato.

Tutto ciò si attua avendo sempre fisso lo sguardo su Gesù che ci schiude l'orizzonte della santità e ci permette di:

- ❖ essere vera e reale comunità cristiana in comunione col Vescovo, con tutte le altre aggregazioni ecclesiali e con tutti gli uomini per vivere uno stile di famiglia dove si realizza l'incontro delle diverse generazioni;
- ❖ partecipare e collaborare da laici al cammino e alla crescita spirituale ed umana della comunità cristiana offrendo il nostro servizio a tutti gli archi di età e nei diversi ambienti di vita;
- ❖ essere corresponsabili a tutti i livelli, sia nei momenti in cui si esprime democraticamente la propria volontà, che in quelli della vita associativa ordinaria.
- ❖ superare fraternamente le eventuali divisioni e frammentazioni all'interno dell'associazione;

L'Azione Cattolica turritana, attraverso una realtà intestataria di due beni immobili, mette a disposizione di tutta la comunità diocesana questo patrimonio, nelle condizioni di fatto e giuridiche in cui si trova, e cioè la "Casa del Fanciullo" (a Marrizza, in comune di Sorso) e "Stella Maris" (a Lu Bagnu, in comune di Castelsardo).



Va precisato che la *Casa del Fanciullo* è concessa in comodato ventennale all'Associazione GI.CA., che la utilizza in modo esclusivo per la realizzazione dei suoi fini.

*Stella Maris*, invece, affidata con un accordo ventennale alla Cooperativa Pro. Tur., può continuare ad essere utilizzata per incontri di spiritualità, di formazione e culturali da Adulti, Giovani, Ragazzi e Famiglie di Azione Cattolica.

## INTRODUZIONE

L'aggregazione alla Gioventù Cattolica Italiana del *Circolo Silvio Pellico*, costituito a Sassari nel novembre del 1905 con lo scopo di istruire in campo catechetico, religioso, morale i giovani studenti, avvenne fin dall'aprile 1909 e per alcuni anni sarà l'unico affiliato alla GC in Sardegna. L'altro circolo cittadino *Robur et virtus*, costituito nel 1908 per la formazione religiosa e professionale dei giovani operai, fu affiliato invece nel 1919.

A seguito dell'aggregazione, il Circolo Silvio Pellico agli originari ideali di fede (*Fortes in fide*, ne era il motto) e di Patria, aggiunse quelli di Preghiera, Azione e Sacrificio, tipici dell'Azione Cattolica giovanile unendo ai simboli della propria bandiera quelli presenti nel distintivo di quella Società.

Nel 1914 venne costituita la Sezione diocesana dell'Unione popolare cattolica e qualche anno dopo anche la Giunta diocesana che contribuì alla creazione dei gruppi parrocchiali rurali nelle parrocchie foranee e all'apertura dei circoli giovanili. A favore del movimento giovanile si diresse l'azione dell'allora vescovo turritano Cleto Cassani, il quale, perché venisse svolta un'attività più capillare, chiese ed ottenne la collaborazione del Circolo S. Pellico, avvalendosi anche degli interventi sull'argomento nel settimanale cattolico diocesano *Libertà*.

L'opera del Cassani fu avvantaggiata anche dall'azione del Consiglio regionale della G.C.I. il quale nel 1917 risultava composto in maggioranza da giovani sassaresi, presieduto da Antonino Biddau, grazie alla cui opera instancabile il movimento cattolico sardo raggiunse mete elevate.

Nel 1918 dal Circolo Silvio Pellico fu istituito un gruppo di universitari cattolici e lo stesso Antonino Biddau, studente di medicina, fu eletto presidente.

La stagione di più ricca fioritura dei circoli giovanili in tutte le parrocchie della diocesi si ebbe negli anni 1922 e 1923.

A causa del sorgere di tutti questi circoli, fu necessario costituire la Federazione diocesana della G.C.

Qualche anno prima, sempre per interessamento del Cassani era sorta l'Unione Donne di Azione cattolica, e i circoli femminili con i gruppi di Donne cattoliche. Dopo il 1928 sorse anche il gruppo degli Uomini Cattolici.

Con l'arcivescovo Arcangelo Mazzotti (1931-1961) l'Azione cattolica in tutti i suoi rami visse tempi di grande impegno e passione da parte dei sacerdoti e di molti laici, ottenendo ricchi frutti specialmente in campo giovanile, nel mondo della cultura, nell'apostolato liturgico e nell'azione sociale.

Nel periodo del post concilio, anche nella nostra diocesi l'Azione Cattolica, in tutti i suoi rami, visse il tempo della "crisi", ma grazie allo stimolo dei vescovi mons. Paolo Carta e mons. Salvatore Isgrò e all'impegno di sacerdoti e di laici generosi, ha resistito sia al centro che nella periferia diocesana. E' stato specialmente mons. Isgrò a imprimere all'Associazione un forte impulso di ripresa che dovrà continuare fino a raggiungere, secondo il volere del Santo Padre e dei vescovi italiani, se non tutte, almeno buona parte delle nostre comunità parrocchiali.



## ASPETTI NORMATIVI GENERALI

Art. 1 – *L'Atto Normativo diocesano* - Il presente Atto Normativo disciplina l'Associazione di laici cristiani denominata "Azione Cattolica Italiana - Arcidiocesi di Sassari", in conformità ai principi racchiusi nello Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 12-14 settembre 2003 e del Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003.

L'Associazione, che ha sede in Sassari, Largo Seminario, 1/a, non ha fini di lucro e come tale, con il presente Atto Normativo, si propone verso l'esterno nella sua azione pastorale e sociale per ogni effetto civile e canonico.

Il rappresentante *pro tempore* dell'Associazione è il Presidente Diocesano in carica.

Art. 2 – *L'Azione Cattolica diocesana* - L'Associazione, radicata nella Chiesa particolare, partecipa attivamente con spirito di umiltà e corresponsabilità, dando la sua disponibilità, di tempo e di persone, agli organismi diocesani ove sia richiesta la sua opportuna presenza, per una più incisiva azione missionaria, in attento ascolto del Magistero del suo Vescovo e in consonanza con le scelte effettuate dal Piano Pastorale diocesano.

Il Consiglio Diocesano delega un socio che rappresenti l'Associazione negli organismi ecclesiali diocesani ove è prevista la presenza dell'Azione Cattolica.

Il delegato riferirà costantemente allo stesso organo che lo ha designato sulle attività e iniziative poste in essere dall'organismo a cui partecipa.

Art. 3 – *Finalità e attività* - Al fine di animare con lo spirito cristiano la società, ed essere continuamente zelante testimonianza del Risorto in mezzo agli uomini di oggi, l'Associazione si spende, attraverso l'azione dei singoli appartenenti e degli eventuali gruppi presenti, negli ambienti in cui vivono ed operano quotidianamente i suoi associati.

In particolare l'Associazione predisponde, programmandole, attività, specifiche dei settori, articolazioni o movimenti, ed unitarie, di formazione, di preghiera, di riflessione e di incontro, dedicate agli adulti, ai giovani, ai ragazzi e alle famiglie, attraverso convegni, campi scuola, conferenze, scuole associative, assemblee dedicate a tematiche specifiche e iniziative sociali varie.

## ADESIONE

Art. 4 – *Libera appartenenza* - In quanto libera e consapevole scelta, l'appartenenza all'Azione Cattolica deve essere rinnovata anno per anno da parte dell'associato, secondo le forme e i modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale attuativo, evitando adesioni automatiche o taciti consensi.

Art. 5 – *Il segno dell'adesione* - Il Consiglio Diocesano può prevedere, annualmente, seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 3 del Regolamento Nazionale, forme aggiuntive che integrino il "segno" dell'adesione e percorsi formativi finalizzati, allo scopo di sensibilizzare e rimotivare gli associati, di approfondire l'identità associativa, sul contenuto delle scelte fatte con l'adesione all'Azione Cattolica in modo da distinguere, così, il momento del versamento del contributo associativo dal momento dell'adesione in senso stretto.



## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 6 – *Associazioni interparrocchiali* - Le Associazioni parrocchiali, nel loro insieme, costituiscono l'Associazione diocesana, che potrà articolarsi, qualora le circostanze pastorali lo suggeriscano per una più incisiva ed efficace vita associativa, in associazioni interparrocchiali e aggregazioni territoriali corrispondenti alle eventuali nuove unità pastorali o foranie diocesane esistenti.

Art. 7 – *Rinvio* - Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

### Associazioni parrocchiali

Art. 8 – *Associazione parrocchiale* - Le finalità dell'Azione Cattolica si attuano, ordinariamente, nell'Associazione parrocchiale, che è costituita da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. In questo livello associativo si realizzano meglio anche le sue modalità organizzative.

Art.9 – *L'Assemblea parrocchiale* - L'Assemblea parrocchiale si compone di tutti gli aderenti all'Associazione parrocchiale che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno in corso e che hanno compiuto 14 anni d'età, i quali ultimi, e fino al compimento dei 18 anni, esprimono l'elettorato attivo (hanno diritto di voto), ma non quello passivo (non possono essere eletti in organi associativi); i bambini e i ragazzi dell'ACR sono rappresentati, ordinariamente, dai loro educatori; è convocata dal Presidente parrocchiale, su richiesta di metà dei membri del Consiglio parrocchiale o su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea Parrocchiale; si riunisce di norma almeno una volta all'anno; all'inizio di ogni triennio, elegge il Presidente parrocchiale e il Consiglio parrocchiale sulla base di candidature, o "rosa di nomi" che hanno dato la disponibilità, presentate al Presidente anche da altri soci e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

I soci dai 16 ai 18 anni possono essere cooptati in Consiglio con potere consultivo e non possono essere designati come presidenti parrocchiali.

I soci del settore Adulti e del settore Giovani e i rappresentanti A.C.R., in seno all'Assemblea parrocchiale, eleggono i Delegati, Adulti, Giovani e A.C.R., all'Assemblea diocesana partecipando all'elezione di tutti i membri previsti con l'espressione di una preferenza per settore e articolazione.

Art.10 – *Il Consiglio parrocchiale* - Ordinariamente il Consiglio parrocchiale è formato da un minimo di 5 associati fino ad un massimo di 9, in base alla presenza dei settori e articolazioni secondo la seguente ripartizione: a)Associazione con un solo settore (o articolazione) cinque, compreso il presidente; b)Associazione con due settori: sette, compreso il presidente; c)Associazione completa: nove, compreso il presidente.

In base alla consistenza numerica i membri del consiglio aumentano di due unità per ciascun settore o articolazione in cui si superino i cento associati.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea parrocchiale, a scrutinio segreto, esprimendo due preferenze per ogni settore o articolazione. Saranno eletti i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze, salvaguardando la presenza maschile e femminile nel settore Adulti e nel settore Giovani. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Consiglio parrocchiale è responsabile della programmazione, della gestione e della verifica della vita associativa; dà l'incarico agli educatori e agli animatori dei gruppi; è responsabile



dell'amministrazione attraverso la figura dell' Amministratore e della comunicazione attraverso quella del Segretario.

Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art.11 – *Il Presidente parrocchiale* - Il Presidente parrocchiale è designato dall'Assemblea parrocchiale per mezzo di elezione a scrutinio segreto, col voto favorevole dei due terzi dei votanti nella prima votazione e, qualora non si realizzi detta maggioranza, con la maggioranza assoluta nella seconda votazione, in cui l'Assemblea procede alla scelta tra i primi tre maggiormente votati nella prima votazione, e con la maggioranza relativa alla terza votazione, in cui si procede al ballottaggio tra i due soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Dopo la designazione da parte dell'Assemblea parrocchiale, il Presidente viene nominato dal Vescovo, su proposta del Consiglio Parrocchiale; rappresenta l'Associazione parrocchiale, esprimendone l'unitarietà, e presiede gli organi associativi; promuove e coordina la vita associativa; cura la piena collaborazione con il parroco e con la comunità ecclesiale.

Art.12 – *Associazioni di Unità pastorali* - Qualora venissero istituite Unità pastorali le Associazioni parrocchiali della neonata Unità pastorale potranno costituirsi come unica Associazione di Unità pastorale, avente la stessa struttura organizzativa delle associazioni parrocchiali.

Art.13 – *Collegamento territoriale* - Per sviluppare la conoscenza delle necessità del territorio e favorire il collegamento e la comunione tra le associazioni parrocchiali e le eventuali associazioni di Unità pastorali di Azione Cattolica della Diocesi di Sassari, è promosso dal Consiglio Diocesano, in base alle necessità, un incontro periodico tra i Presidenti parrocchiali e di Unità Pastorale e il Consiglio Diocesano stesso.

Art. 14 – *Gruppi e Movimenti* - Per far fronte alle necessità del territorio o di particolari ambienti, quando ancora non sia possibile strutturare organicamente i movimenti d'Ambiente, nella forma prevista dallo Statuto Nazionale, o nell'occasione della eventuale nuova costituzione di associazioni parrocchiali di Azione Cattolica, possono essere istituiti, come prima esperienza associativa e come accompagnamento, gruppi diocesani, anche interparrocchiali, che hanno finalità essenzialmente formativa (cfr. art. 23.2 lett. b Statuto).

Questi gruppi sono seguiti da un responsabile nominato dal Consiglio Diocesano che a quest'organo riferisce.

In particolare, per l'evangelizzazione e l'animazione cristiana degli ambienti di vita e della cultura, qualora sorgano Gruppi diocesani omogenei di formazione e di iniziativa che, collegati tra di loro, possano costituire un Movimento diocesano, questo è riconosciuto dal Consiglio Diocesano.

Dopo il riconoscimento del Movimento, da parte del Consiglio Diocesano, i suddetti gruppi, celebrano il Congresso, che riunisce tutti i partecipanti al Movimento, regolarmente iscritti all'Associazione territoriale in cui operano o, in mancanza, presso il Centro diocesano, per l'elezione di uno o due segretari, a seconda che il movimento abbia rilevanza nazionale o meno.

I Segretari (o il Segretario) di Movimento eletti dal Congresso, strutturato secondo regolamento approvato dal Consiglio Diocesano, tenendo conto degli eventuali documenti normativi nazionali dei Movimenti regolarmente approvati dal Consiglio Nazionale di Azione Cattolica, partecipano al Consiglio Diocesano in qualità di membri.



## COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 15 – *Il Gruppo Famiglia* - L'Associazione esprime l'attenzione verso la famiglia promovendo, all'interno del Settore Adulti, il Gruppo famiglia costituito, in maggioranza, da coppie di sposi ma aperto a quanti hanno a cuore la vita della famiglia e le sue problematiche.

Il Gruppo famiglia promuove incontri ed attività formative e spirituali destinate agli associati a alla comunità diocesana; collabora con gli altri organismi diocesani della pastorale familiare per meglio svolgere la sua azione missionaria secondo il carisma dell'Azione Cattolica, attento a tutte le fasce d'età e gli ambienti.

Il gruppo famiglia è formato da una coppia responsabile e da quanti liberamente ne vogliono far parte.

La coppia responsabile è individuata, all'inizio di ogni triennio, dall'Equipe del settore Adulti che la propone per la nomina al Consiglio Diocesano, tenendo conto della disponibilità al servizio e delle regole previste dal presente Atto Normativo, dallo Statuto e dal Regolamento nazionali per gli incarichi di responsabilità nei settori e nelle articolazioni.

### L'Assemblea diocesana

Art. 16 – *L'Assemblea diocesana* – L'Assemblea diocesana ordinaria ha cadenza triennale per eleggere il nuovo Consiglio diocesano dell'Associazione, in base al percorso assembleare nazionale, e per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Sassarese per il successivo triennio.

In via straordinaria è convocata su richiesta della maggioranza del Consiglio diocesano, quando è utile il confronto in Assemblea per particolari ed emergenti tematiche.

Art. 17 – *Composizione* - Fanno parte dell'Assemblea diocesana, con diritto di voto: i componenti in carica del Consiglio diocesano; i responsabili del Gruppo Famiglia; i segretari dei Movimenti d'ambiente e, qualora il M.S.A.C. fosse costituito in diocesi, oltre ai due segretari, due rappresentanti, in virtù del documento normativo del movimento, per un totale di quattro delegati; i rappresentanti o Presidenti del M.E.I.C., del M.I.E.A.C. e della F.U.C.I., formalmente costituiti nella Diocesi; i Presidenti parrocchiali, eletti nelle parrocchie o nelle Unità pastorali; un delegato per ogni settore o articolazione presente nell'Associazione parrocchiale (Adulti, Giovani, A.C.R.) e altri due delegati eletti dal Consiglio Parrocchiale; un ulteriore delegato per le associazioni con oltre 100 iscritti (ragazzi compresi).

Dell'Assemblea diocesana fanno parte anche i membri del Collegio degli Assistenti diocesani, senza diritto di voto. Al detto Collegio appartengono anche gli Assistenti, nominati dal Vescovo, del M.E.I.C. del M.I.E.A.C. e della F.U.C.I.

Art. 18 – *Competenza* - L'Assemblea diocesana elegge all'inizio del proprio mandato il Consiglio Diocesano secondo le seguenti modalità: sei membri fra presidenti, segretari e amministratori delle Associazioni (unitari); sei fra i rappresentanti del settore Adulti, sei fra i rappresentanti del settore Giovani e cinque fra i rappresentanti dell'A.C.R., garantendo la rappresentanza degli uomini e delle donne.

L'Assemblea può dare al Consiglio Diocesano mandato per eleggere i propri delegati all'Assemblea Nazionale.



L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa (cfr. art. 14, co. 7 del Regolamento di attuazione).

## Il Consiglio diocesano

Art. 19 – *Il Consiglio diocesano* – Il Consiglio diocesano ha la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea e al Vescovo; attua gli obiettivi e le linee programmatiche stabilite dalla stessa Assemblea diocesana; propone al Vescovo la terna per la nomina del Presidente diocesano, secondo lo Statuto e il Regolamento Nazionali; elegge gli altri componenti della Presidenza diocesana; su proposta del Presidente diocesano elegge il Segretario, l'Amministratore e due membri che lo coadiuvano nel Comitato per gli affari economici; stabilisce la proposta formativa dell'Associazione diocesana; promuove la pubblicazione e la diffusione della stampa associativa; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; può ammettere a partecipare al Consiglio, con potere consultivo, membri di altri organismi parrocchiali o rappresentanti della società civile, quando si ritiene conveniente la loro presenza, o il loro parere in particolari e importanti circostanze; può costituire commissioni utili per lo studio e la realizzazione di iniziative necessarie al buon andamento dell'azione pastorale; convoca l'Assemblea diocesana ordinaria a scadenza triennale e quella straordinaria quando occorre.

Art. 20 – *Composizione* - Il Consiglio diocesano è normalmente composto da 23 membri eletti dall'Assemblea diocesana convocata in via ordinaria a norma degli articoli 16 e 18.

I membri del Consiglio sono così ripartiti: sei membri tra presidenti, segretari, amministratori e Consiglieri diocesani uscenti; sei membri tra gli adulti; sei membri tra i giovani e cinque membri tra i rappresentanti A.C.R.

Del Consiglio fanno parte anche i responsabili del Gruppo Famiglia diocesano promosso dal settore Adulti.

Qualora in diocesi fossero formalmente costituiti ed attivi il M.S.A.C. e il M.L.A.C., i loro segretari entreranno di diritto a far parte del Consiglio in qualità di membri.

Potranno partecipare, in qualità di membri del Consiglio diocesano, in seguito ad accordi con le rispettive associazioni, due rappresentanti della F.U.C.I., due del M.E.I.C. e due del M.I.E.A.C., qualora costituiti ed attivi in diocesi. Tali accordi potranno prevedere la presenza di rappresentanti dell'A.C. negli organi di dette associazioni (cfr. art. 38 Statuto).

Art. 21 – *Elezione* - Le elezioni si svolgono sulla base di quattro liste: una lista, che comprende i Consiglieri diocesani uscenti, i presidenti, segretari e amministratori parrocchiali; una lista degli adulti; una lista dei giovani e una lista comprendente i rappresentanti dei ragazzi.

Hanno l'elettorato attivo anche i segretari dei Movimenti d'ambiente e, qualora il M.S.A.C. fosse costituito in diocesi, in aggiunta ai due segretari altri due delegati, i Presidenti e Vicepresidenti più due delegati della F.U.C.I. del M.E.I.C. e del M.I.E.A.C. formalmente costituiti ed attivi in diocesi.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto<sup>1</sup>, ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al primo comma esprimendo un massimo di tre preferenze per ognuna di esse.

---

<sup>1</sup>(art. 19.2 Statuto): "Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature"



Sono eletti, per le liste dei rappresentanti adulti e giovani, i tre candidati di sesso maschile e le tre candidate di sesso femminile che hanno, rispettivamente, ricevuto più voti; a parità di voto è eletto il più anziano in età.

Per la lista degli unitari e dell'ACR sono eletti i candidati maggiormente votati, assicurando, nella composizione degli eletti, almeno un terzo per genere.

Art. 22 – *Convocazione e attività* - Il Consiglio diocesano è convocato, almeno ogni tre mesi, dal Presidente diocesano e ogni qualvolta lo stesso o un terzo dei membri del Consiglio medesimo ne faccia richiesta; è da lui presieduto, coadiuvato dalla Presidenza diocesana.

I membri impossibilitati a presenziare alla riunione del Consiglio diocesano devono giustificare la propria assenza al Segretario diocesano. Coloro che dovessero risultare assenti senza giustificazione, per tre volte consecutive, decadono dall'incarico e vengono sostituiti dal primo dei non eletti della loro lista.

Le delibere del Consiglio diocesano sono valide, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, se ottengono la maggioranza dei voti espressi.

L'assenza della maggioranza del Consiglio non impedisce comunque la prosecuzione dei lavori dello stesso organo, lavori che saranno indirizzati all'esame e allo studio dei punti all'ordine del giorno.

Art. 23 – *Validità delle delibere* - Qualora la decadenza dei Consiglieri faccia venir meno il numero, complessivamente previsto dal presente Atto normativo, dei componenti del Consiglio diocesano, le delibere sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti, se è presente la maggioranza dei membri effettivi del Consiglio.

### **La Presidenza diocesana**

Art. 24 – *Attività e competenza* - La Presidenza diocesana garantisce l'unità e l'unitarietà dell'Associazione attraverso la presenza e la partecipazione delle diverse componenti associative; è responsabile dell'attività del Centro diocesano che può organizzare e portare avanti anche attraverso commissioni, comitati o gruppi di lavoro costituiti appositamente in accordo con il Consiglio diocesano; cura il collegamento e la collaborazione con le strutture pastorali della diocesi ed in particolare con quelle delle aggregazioni laicali; cura altresì i rapporti con associazioni, organismi sociali, enti ed istituzioni pubbliche o private, attraverso le quali e con le quali può promuovere iniziative utili al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 25 – *Convocazione e partecipazione* - La Presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano di sua iniziativa o su richiesta del cinquanta per cento dei componenti e risulta costituita: dal Presidente diocesano; dai due vicepresidenti adulti; dai due vicepresidenti giovani; dal responsabile e vice-responsabile A.C.R.; dal Segretario diocesano; dall'Amministratore.

Alle riunioni della Presidenza possono partecipare, qualora si ritenga opportuna la loro presenza per il contenuto dell'ordine del giorno, con potere consultivo, i segretari dei movimenti eventualmente presenti in diocesi.

Ai lavori della Presidenza partecipano, con potere consultivo, anche gli Assistenti diocesani.

### **Il Presidente diocesano**

Art. 26 – *Competenza e rappresentanza* - Il Presidente diocesano è il segno dell'unità e dell'unitarietà dell'Associazione diocesana, promuove e coordina l'attività della Presidenza,





convoca e presiede il Consiglio diocesano, presiede l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile; è nominato dal Vescovo che opera la sua scelta entro una terna di nomi presentata dal Consiglio diocesano nella prima seduta subito dopo l'Assemblea diocesana elettiva. (cfr. art. 10 lett. d) Regolamento attuativo Statuto)<sup>2</sup>.

Il Presidente diocesano propone al Consiglio la nomina del Segretario, dell'Amministratore e dei due membri che, insieme all'Amministratore, costituiscono il comitato per gli affari economici. Lo stesso Presidente si avvale della loro puntuale ed efficace collaborazione, per l'espletamento delle procedure tecnico – amministrativo – contabili per il bene di tutta l'associazione.

### **Gestione amministrativa ed economica**

Art. 27 – *Mezzi economici e finanziari* - L'Associazione non persegue fini di lucro e trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- ⇒ dalle quote associative dei soci;
- ⇒ dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
- ⇒ da donazioni e lasciti testamentari;
- ⇒ da rimborsi derivanti da convenzioni;
- ⇒ da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- ⇒ da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'associazione a qualunque titolo.

L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.

L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. (cfr. art. 27 Regolamento di attuazione dello Statuto).

Art. 28 – *Contributi associativi* - Il Consiglio diocesano fissa annualmente la misura del contributo associativo, disciplinandone il sistema di raccolta - curando che la richiesta ai soci venga fatta contestualmente sia per la quota relativa all'Azione Cattolica nazionale che per quella relativa all'Associazione diocesana - e definendola distintamente per ragazzi, giovani e adulti; essa può essere articolata anche per fasce di età e tiene conto dell'incidenza di più aderenti all'interno dello stesso nucleo familiare.

Il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere, in via straordinaria, agli associati il versamento di uno specifico contributo volontario vincolato al finanziamento di peculiari iniziative.

### **Comitato per gli affari economici**

Art. 29 – *Convocazione e competenza* - La responsabilità amministrativa ed economica compete alla Presidenza che si avvale del servizio prestato dall'Amministratore coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici con funzioni consultive.

---

<sup>2</sup> (Art. 10 lett. d Regolamento attuativo Statuto): “Per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo”.



L'Amministratore convoca e presiede il Comitato per gli affari economici ogni volta lo ritenga opportuno e almeno due volte all'anno per discutere delle questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte.

## NORMA FINALE

Art. 30 – *Approvazione dell'Atto, norma di rinvio* - Il presente Atto Normativo e le sue eventuali modifiche è approvato e diviene operativo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale<sup>3</sup>.

L'Assemblea, riunita per l'approvazione del presente Atto Normativo, dà mandato al Consiglio Diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione del Consiglio Nazionale.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Atto si rinvia alle disposizioni dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e del suo Regolamento attuativo, nonché alle altre norme civili e canoniche direttamente applicabili.

---

<sup>3</sup> (art. 14 Regolamento attuativo Statuto): "1.L'Atto Normativo diocesano, di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è approvato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 2.L'Atto Normativo diocesano diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita dai seguenti commi. 3.La Presidenza diocesana invia al Consiglio Nazionale l'Atto Normativo diocesano approvato dall'Assemblea diocesana, unitamente al verbale relativo ai lavori e all'approvazione da parte dell'Assemblea stessa. Il Consiglio nazionale, all'inizio del suo mandato, costituisce una Commissione consiliare con il compito di effettuare un esame istruttorio dell'Atto Normativo e della relativa documentazione nonché di attivare i necessari rapporti con la Presidenza diocesana per acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza, di chiarimento e di valutazione che ritenga opportuno per predisporre la proposta del giudizio di conformità da sottoporre al Consiglio nazionale. 5. La proposta, adeguatamente motivata, della Commissione consiliare deve concludersi con un giudizio positivo di conformità o con l'indicazione di integrazioni o modificazioni ritenute necessarie. 6.Il Consiglio nazionale, vista la proposta formulata dalla Commissione consiliare, dichiara, con adeguata motivazione, la conformità dell'Atto Normativo diocesano con la normativa statutaria e regolamentare nazionale. In alternativa dispone, qualora lo ritenga necessario, un supplemento d'istruttoria ovvero indica tutti gli opportuni emendamenti invitando l'Associazione diocesana ad approvare un nuovo Atto Normativo attenendosi ad essi. 7.L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa. 8.Il Consiglio nazionale adotta le proprie deliberazioni con voto favorevole dei due terzi dei presenti".